

Lettera circolare



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Roma,

Alle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano

All'Organismo di coordinamento AGEA

Agli Organismi pagatori

Alle Organizzazioni Professionali Agricole

LORO SEDI

Oggetto: Modifica ai commi 1 e 5 dell'articolo 27 del DM 6513 del 18 novembre 2014, in corso di istruttoria presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativi ai premi alle superfici olivicole.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori di taluni settori tra cui quello dell'olio di oliva.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", è stato previsto, tra gli altri, il sostegno accoppiato all'olio di oliva (articolo 27 del DM 18 novembre 2014).

Lo scorso mese di dicembre 2016 i Servizi della Commissione europea hanno sollevato dubbi in merito all'efficacia della misura, finalizzata ai sensi del regolamento di base al mantenimento della produzione olearia, in quanto la formulazione prevista dal provvedimento ministeriale poteva consentire il pagamento di aiuti a superfici indipendentemente dalla destinazione delle olive, rendendo inefficace il sostegno.

Per tale motivo la Commissione europea ha invitato le Autorità italiane a rimodulare la misura, inserendo il requisito della destinazione delle olive alla produzione olearia tra le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto.

A tal fine è in itinere una modifica al decreto ministeriale 18 novembre 2014 che stabilisce che il pagamento del premio accoppiato, dall'anno di domanda 2017, è destinato agli *agricoltori in regola con le norme di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013*.

Pertanto, il pagamento del premio accoppiato sarà condizionato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel *registro telematico* di cui ai decreti ministeriali 10 novembre 2009 e 23 dicembre 2013.

Si precisa che qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del predetto registro, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del *registro telematico* tenuto dal *frantoio* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del DM 23 dicembre 2013 o dal *commerciante di olive* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi

AB
D